

AI PRODUTTORI INTERESSATI

Alle Regioni e PP.AA
Loro sedi

**AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA**

All'Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All'Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All'Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All'Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All'Organismo pagatore **ARCEA**
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro

All'Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento

All'Organismo pagatore **ARGEA**
Via Caprera, 8
09123 Cagliari

E p.c.
Al **MiPAAF**
Direzione Generale delle Politiche
Internazionali e dell'Unione Europea

Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della
Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari

Alla **Regione Veneto**
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche
Agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia

Al **Coordinamento AGEA**
sede

Alla **SIN SpA**
Sede

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43 00187 ROMA

Oggetto: VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto Ministeriale 22 luglio 2020, n. 9018686 - Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica – Recepimento della modifica introdotta con il Decreto interministeriale n.571426 del 2 novembre 2021.

Il MIPAAF, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto interministeriale n. 571426 del 2 novembre 2021 recante: *Modifica al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 9018686 del 22 luglio 2020 recante “Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”.*

Con tale decreto è stato modificato il comma 8 dell’articolo 6 del decreto n. 9018686 del 22 luglio 2020, che nella sua nuova stesura prevede che: *“Non è erogato alcun aiuto ai produttori che non rispettano l’impegno assunto in merito alla **riduzione della produzione di cui al precedente articolo 4**”.*

Detta modifica comporta l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto dei beneficiari che hanno rispettato la riduzione di resa minima disposta dall’articolo 4, cioè che hanno conseguito una riduzione di almeno il 15% rispetto alla propria *resa media aziendale regionale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOP, IGP.*

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
Federico Steidl